



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12493 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Associazione Radio Televisioni Alfa Nord Ran Maxximum, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Gramsci 14;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Tele Iride S.Coop.R.L., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2019.0044433.15-07-2019 con la quale il MISE ha comunicato la non ammissibilità di domande di

partecipazione alla ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;

della nota prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.2019.0031246.16-05-2019;

del decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2018 adottato il 18 luglio 2019 prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0045105.18-07-2019, inclusi gli allegati;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali a carattere comunitario relativa all'annualità 2018 prot. mise.AOO_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int.0061859.16-10-2019.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ran è un'associazione che svolge attività televisiva in tecnica digitale via etere terrestre nella regione Friuli Venezia Giulia ed è abilitata quale fornitore di servizi di media audiovisivi; l'associazione ha preso parte alla procedura ministeriale di assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinate alle emittenti televisive locali per l'annualità 2018 (periodo di riferimento anno 2017).

Per il periodo in esame Ran ha presentato le domande prot. 17200, prot. 17185 e prot. 17184, rispettivamente per i palinsesti "Ran Germ", "Ran Friul" e "Ran Slo".

Il 16 maggio 2019 la ricorrente ha ricevuto dal MISE una “richiesta integrazione documenti” della domanda di contributo 2018 relativamente alla:

- 1) documentazione previdenziale e retributiva per alcuni dipendenti dichiarati in domanda;
- 2) documentazione INPGI per una dipendente dichiarata in domanda come giornalista professionista (Gabriella Franceschinis);
- 3) intestazione del DURC INPS allegato alla domanda riferito all'Associazione Radio Alfa Nord Ran Maxximum e non all'Associazione Radio Televisioni Ran;
- 4) alla compatibilità della sig.ra Marella Sara Garcia Andriani, quale dipendente, con la carica di legale rappresentante dell'Associazione istante.

Il 21 e il 22 maggio 2019 la ricorrente ha risposto al MISE fornendo chiarimenti relativi alle questioni sollevate.

Attraverso la piattaforma informatica denominata “SICEM”, che gestisce i procedimenti *de quibus*, il 7 luglio 2019 il MISE ha di seguito fatto pervenire alla ricorrente tre note, una per ciascuna domanda, tutte del medesimo tenore testuale e con le quali “Si comunica che, in esito alle controdeduzioni inviate da codesta Associazione il 17/05/2019 in risposta alla comunicazione prot. 31246 del 16.5.2019 del MISE, poiché la società non ha prodotto tutta la documentazione richiesta per dimostrare la sussistenza dei rapporti di lavoro dichiarati, la domanda di contributo per l'annualità 2018 resta ammessa ma non potrà essere attribuito il punteggio relativo ai dipendenti”.

Il 15 luglio 2019 il MISE ha poi inviato alla ricorrente la nota impugnata con la quale ha comunicato: “la non ammissibilità delle domande indicate in oggetto in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva, come previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) del DM 20 ottobre 2017. Inoltre, dall'esame delle controdeduzioni, presentate il 14.6.2019, è stato rilevato che non è stata inviata tutta la documentazione, richiesta alla Società sia attraverso la piattaforma SICEM che con PEC del 16.5.2019 prot. 31246, per la verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS,

compresa idonea documentazione relativa alla definizione della potenziale incompatibilità fra la carica di amministratore unico e quella di lavoratore subordinato rivestita dalla dipendente Marella Sara Garcia Andriani. Alla luce di quanto le domande risultano non ammissibili alla procedura di contributo 2018.”

Il 26 aprile 2018 il MISE ha adottato il decreto di approvazione della graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi ai contributi per l'annualità 2018, nella quale le domande della ricorrente non risultano incluse.

Avverso i suindicati viene proposto ricorso principale deducendo:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 21 e 97 Cost.; dell'art. 1, comma 163, della legge 205/2015; del d.p.r. 146/2017; del d.m. 20 ottobre 2017; della legge 241/1990, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, errore nei presupposti, errore di fatto e di diritto, sviamento dal fine, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, contraddittorietà, violazione del principio del giusto procedimento.

In data 8 ottobre 2019 il MISE ha adottato il decreto di approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti ammessi ai contributi per l'annualità 2018 nella quale le domande della ricorrente non sono state incluse.

Avverso la graduatoria definitiva sono stati proposti motivi aggiunti, notificati l'11 novembre 2019, deducendone l'invalidità derivata dai vizi denunciati in relazione al provvedimento di esclusione.

Con ordinanza collegiale n. 8259/2020 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati inseriti in graduatoria.

All'udienza pubblica del 25 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso deve essere accolto.

Il Ministero ha escluso le domande della ricorrente in primo luogo “in quanto le stesse sono risultate prive della certificazione INPGI attestante la regolarità contributiva, come previsto dall'art. 3 comma 4 lett. a) del DM 20 ottobre 2017”.

Tale motivazione non tiene conto di quanto riferito nella risposta della ricorrente al MISE con le comunicazioni del 21 e del 22 maggio 2019 in cui si chiariva che “per quanto riguarda la signora Gabriella Franceschinis C.F. Frngrl48b64f756t forse la matricola INPS non risulta perché non riceve compensi per l’attività di Direttore Responsabile per sua specifica e libera volontà e rinuncia in quanto fa quello che fa per favorire l’Associazione e le minoranze linguistiche di spettatori. È comunque direttore responsabile della nostra testata ed è iscritta all’Ordine dei Giornalisti come risulta dalla documentazione allegata.”

La ricorrente aveva dunque evidenziato in sede procedimentale che la sig.ra Franceschinis non era stata assunta come dipendente e non percepiva trattamento retributivo dalla ricorrente per la sua attività di direttore responsabile; di conseguenza, la medesima non aveva una posizione previdenziale aperta presso INPGI; in assenza di un rapporto di subordinazione l’associazione non poteva dunque ritenersi soggetta all’obbligo di allegare un’attestazione dell’ente previdenziale ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. a), del Regolamento; ferma la possibilità del Ministero di non attribuire un punteggio per la fattispecie del giornalista non dipendente, la domanda della ricorrente non può quindi dirsi inammissibile sotto il profilo evidenziato posto che il regolamento di settore impone a pena di inammissibilità, la presentazione dell’attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali, senza richiedere ulteriori produzioni documentali (cfr. DM 20.10.2017 art. 4 lett. A, che richiede “attestazione sulla regolarità dei versamenti contributivi rilasciata dagli enti previdenziali nei trenta giorni precedenti la data di presentazione della domanda ovvero valida al momento della presentazione della domanda”).

Il Ministero obietta poi che dall’esame delle controdeduzioni, presentate il 14.6.2019, è stato rilevato che “non è stata inviata tutta la documentazione, richiesta alla Società [...] per la verifica delle dichiarazioni relative ai dipendenti e alla loro posizione INPS, compresa idonea documentazione relativa alla definizione della potenziale incompatibilità fra la carica di amministratore unico e quella di

lavoratore subordinato rivestita dalla dipendente Marella Sara Garcia Andriani”.

Risulta invece che nel corso della procedura l’Associazione ha inviato al MISE (comunicazione via pec del 14.5.2019): il DURC relativo alle posizioni previdenziali dell’Associazione ricorrente presso INPS e INAIL, datato 20 gennaio 2019 e valido alla data della presentazione della domanda, dal quale si evince la regolarità della posizione; chiarimenti circa le intervenute variazioni della denominazione dell’Associazione, che ha tuttavia mantenuto sempre la medesima compagine associativa, la stessa sede e lo stesso codice fiscale; chiarimenti circa la posizione della Presidente inclusa la comunicazione Unilav e lo statuto associativo. In ragione di tale allegazione la dichiarazione di inammissibilità appare viziata in quanto appaiono soddisfatti gli oneri documentali che incombevano sull’istante; la domanda dunque non poteva essere estromessa, posto che sul contenuto degli atti allegati l’Amministrazione ha omesso qualsiasi valutazione puntuale e argomentata. In conclusione, la semplice e pretesa carenza documentale non giustificava l’esclusione dalla procedura; il ricorso deve essere pertanto accolto con conseguente riammissione dell’associazione ricorrente nella graduatoria definitiva. Fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Sussistono giusti motivi, date le circostanze della controversia, per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati e per l’effetto annulla la suindicata nota del 15-07-2019 di non ammissibilità delle domande di partecipazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

L'ESTENSORE
Luca De Gennaro

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO